

Bruxelles, 4 luglio 2018
(OR. en)

10814/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0273 (NLE)**

**AGRI 334
FORETS 25
DEVGEN 123
ENV 497
RELEX 619
JUR 330
PROBA 15
UD 148
COASI 174**

PROPOSTA

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Destinatario: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: COM(2018) 514 final

Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 514 final.

All.: COM(2018) 514 final



Bruxelles, 3.7.2018
COM(2018) 514 final

2018/0273 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo volontario di partenariato tra
l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle
normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il piano d'azione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)¹, approvato dal Consiglio nel 2003², propone una serie di misure, fra cui un sostegno ai paesi produttori di legname, una collaborazione multilaterale finalizzata alla lotta contro il commercio di legname tagliato illegalmente, un sostegno alle iniziative del settore privato e provvedimenti volti a scoraggiare gli investimenti in attività che incentivano i disboscamenti illegali. Il piano d'azione verte principalmente sull'istituzione di partenariati FLEGT tra l'Unione europea e i paesi produttori di legname onde metter fine ai disboscamenti illegali. Nel 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea³, un meccanismo che consente la verifica della legalità del legname importato nell'UE nel contesto dei partenariati FLEGT.

Nel 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare accordi di partenariato FLEGT con i paesi produttori di legname⁴.

La Commissione ha avviato negoziati con il Vietnam nel 2010 ed è stata assistita nel contesto degli stessi dagli Stati membri, in particolare dalla Germania e dalla Finlandia. La Commissione ha informato regolarmente il Consiglio dell'avanzamento dei negoziati, mediante relazioni al gruppo di lavoro sulle foreste nonché missioni degli Stati membri in Vietnam. La Commissione ha altresì informato il Parlamento europeo degli sviluppi dei negoziati. In seguito alle sessioni negoziali le parti hanno organizzato regolarmente incontri pubblici con l'obiettivo di tenere informate le parti interessate in merito al processo.

L'accordo volontario di partenariato tra l'UE e il Vietnam ("accordo") contempla tutti gli elementi delle direttive di negoziato del Consiglio. In particolare, stabilisce il quadro, le istituzioni e i sistemi per l'attuazione del sistema di verifica della legalità del legname per il sistema di licenze FLEGT. Esso stabilisce inoltre il quadro per il monitoraggio della conformità e per la valutazione indipendente del sistema. L'accordo prevede un chiaro impegno da parte del Vietnam a sviluppare una legislazione atta a garantire che il legname importato in Vietnam sia stato raccolto legalmente in conformità con la legislazione applicabile nel paese di raccolta. Questi aspetti sono definiti negli allegati dell'accordo, che offrono una descrizione dettagliata delle strutture che sosterranno lo sviluppo e l'attuazione del sistema di verifica della legalità del legname del Vietnam, nonché dei criteri per valutare l'operatività del sistema prima di adottare una futura decisione sull'avvio del sistema di licenze FLEGT.

L'accordo mira a rafforzare la governance e l'applicazione delle normative nel settore forestale e, attraverso il sistema di licenze FLEGT, garantirà al mercato dell'UE che il legname esportato dal Vietnam proviene da legname raccolto legalmente. Una volta rilasciate le licenze FLEGT, l'accordo faciliterà il rispetto da parte degli importatori dell'UE delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e

¹ COM(2003) 251.

² GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

³ GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

⁴ Documento riservato del Consiglio n. 10229/2/05 (regime di segretezza abolito il 24 settembre 2015).

prodotti da esso derivati⁵ nel quale si afferma che il legname e i suoi derivati coperti da una licenza FLEGT sono considerati legalmente raccolti ai fini di detto regolamento.

L'accordo istituisce un meccanismo di dialogo e cooperazione tra l'Unione europea e il Vietnam riguardo al sistema di licenze FLEGT, attraverso il comitato congiunto di attuazione. Inoltre, stabilisce i principi della partecipazione delle parti interessate, delle salvaguardie sociali, della responsabilità e della trasparenza, nonché i meccanismi relativi ai reclami concernenti l'attuazione dell'accordo, il monitoraggio di tale attuazione e la stesura di relazioni riguardo a quest'ultima.

L'accordo non si limita soltanto ai prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2173/2005 e copre un'ampia gamma di legname e suoi derivati esportati.

Inoltre, l'accordo prevede controlli delle importazioni alle frontiere dell'Unione europea, conformemente al regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo al sistema di licenze FLEGT e al regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modalità d'applicazione per la sua attuazione. L'accordo comprende una descrizione della licenza FLEGT del Vietnam, che utilizza il formato prescritto nel suddetto regolamento di esecuzione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'iniziativa è coerente con il regolamento (UE) n. 995/2010 in quanto il legname e i suoi derivati che saranno coperti da licenze FLEGT rilasciate in Vietnam in conformità con il presente accordo saranno considerati raccolti in maniera legale conformemente all'articolo 3 di tale regolamento.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Nel contesto del piano d'azione FLEGT, la conclusione del presente accordo è pertinente per la politica di cooperazione allo sviluppo dell'UE poiché non si limita a promuovere il commercio di legname raccolto legalmente, ma mira altresì a rafforzare la governance nel settore forestale in Vietnam migliorando la trasparenza, l'assunzione di responsabilità e la partecipazione delle parti interessate. Dato che l'attuazione dell'accordo rafforzerà la gestione sostenibile delle foreste, la presente iniziativa contribuirà altresì alla lotta contro il cambiamento climatico tramite la riduzione delle emissioni prodotte dalla deforestazione e dal degrado forestale.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica proposta è l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Tenendo presente l'obiettivo dell'accordo, che consiste nel fornire un quadro giuridico destinato a garantire che tutte le importazioni nell'Unione dal Vietnam di legname e suoi derivati contemplati dall'accordo siano state prodotte legalmente, l'Unione ha competenza esclusiva per concluderlo a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, del TFUE. L'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE abilita il Consiglio ad adottare una decisione che autorizza la firma dell'accordo, su proposta del negoziatore.

⁵ GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non applicabile.

- **Proporzionalità**

La conclusione del presente accordo è in linea con il piano d'azione FLEGT e si limita a quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di decisioni che autorizzano la firma di accordi internazionali.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non applicabile.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non applicabile.

- **Valutazione d'impatto**

Non applicabile.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

Non applicabile.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente iniziativa non ha incidenza sul bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non applicabile.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non applicabile.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel maggio 2003, la Commissione ha adottato la comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea"¹, che caldeggiava l'adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio su tale piano d'azione sono state adottate nell'ottobre 2003² e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia l'11 luglio 2005³.
- (2) Il 5 dicembre 2005, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi produttori di legname sugli accordi di partenariato per attuare il piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale.
- (3) Il 20 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005⁴ che ha istituito un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell'Unione da paesi con i quali l'Unione ha concluso accordi volontari di partenariato.
- (4) I negoziati con la Repubblica socialista del Vietnam in vista della conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale (in appresso denominato "l'accordo") si sono conclusi con successo con la sigla dell'accordo in data 11 maggio 2017.
- (5) Pertanto, è opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione europea, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

¹ COM(2003) 251.

² GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

³ GU C 157E del 6.7.2006, pag. 482.

⁴ Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale, fatta salva la conclusione del medesimo⁵.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la o le persone indicate dal negoziatore dello stesso.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁵ Il testo dell'accordo sarà pubblicato insieme alla decisione relativa alla conclusione dell'accordo stesso.